

TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA

Sezione Fallimentare

Ricorso

per l'ammissione alla procedura

Piano del Consumatore

ex art. 12 bis l. 3/12

Nell'interesse del Signor Iandolo Giovanni, nato a [REDACTED] ([REDACTED]) il [REDACTED] (Cod. fisc. [REDACTED]), residente in Senigallia (AN), Via Rattazzi n. 11D, rappresentato e difeso nel presente procedimento dall'Avv. Manlio Giuseppe Possenti dell'Ordine forense di Roma, c.f. PSSMLG76B07H501L, con studio in Roma, Via Crescenzo 43, in virtù di procura rilasciata in allegato al presente atto e che dichiara di voler ricevere le comunicazioni al seguente numero di fax 0645786160 o tramite PEC a manliogiuseppepossenti@ordineavvocatiroma.org

PREMESSO CHE

1. ricorrono, nella fattispecie *de qua* i presupposti oggettivi e soggettivi di cui all'art. 6 e seguenti, legge n. 3/2012 successive modifiche e, segnatamente:
 - A) il ricorrente risulta versare in stato di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a) della citata legge trovandosi *"in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente"*;
 - B) è consumatore, secondo quanto stabilito dall'art. 6, comma 2, lett. b) della Legge 3/12, essendo *"debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta"*;
2. il ricorrente non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate nel capo II della L. n. 3/2012;
3. lo stesso non ha utilizzato/beneficiato, nei precedenti cinque anni, una delle procedure di cui alla medesima legge n. 3/2012 e non ha subito, per cause a lui imputabili, provvedimenti di impugnazione, risoluzione accordo del debitore ovvero, revoca o cessazione del Piano del consumatore.
4. il ricorrente ha, inoltre, sempre conformemente al ridetto dettato normativo, presentato istanza ai sensi dell'art. 15, comma 9 della citata L. 3/12, ha fatto richiesta di nomina di un gestore presso l'OCC dell'Ordine degli Avvocati di Ancona;



5. All'esito di tale istanza, veniva aperta presso l'OCC dell'Ordine degli Avvocati di Ancona la procedura di sovraindebitamento n. 3/2018, che nominava quale gestore della crisi l'Avv. Anna Maria Repice (Pec: annamaria.repice@pec.it), con studio in Chiaravalle (AN), corso Matteotti n. 163;
6. La scrivente difesa ha quindi chiesto al suddetto professionista la redazione della relazione, ai sensi dell'art 9 comma 2 L.3/12, contenente l'attestazione sulla fattibilità del piano;
7. l'Avv. Anna Maria Repice ha pertanto provveduto a redigere la richiesta relazione cui ci si riporta integralmente, attestando il piano proposto e di cui meglio in appresso (DOC. 1 – relazione OCC);

Tutto ciò essenzialmente premesso il Signor Giovanni Iandolo, come sopra rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato

CHIEDE

di essere ammesso alla procedura "PIANO DEL CONSUMATORE" a norma degli articoli 9 e s.s. della L. 3/12, secondo la proposta di cui al prosieguo del presente atto, corredata dalla relazione attestante la fattibilità della stessa, dell'Organismo di Composizione della Crisi,

LA SITUAZIONE DEL RICORRENTE

Il sig. Giovanni Iandolo, nato a [REDACTED], c.f. [REDACTED], nei primi anni del 2000 iniziava una causa relativa ad alcuni beni immobili. Risultato soccombente veniva condannato al pagamento di ingenti spese legali per circa 64.000,00 euro.

All'epoca il sig. Iandolo, pur laureato in giurisprudenza, svolgeva attività lavorative saltuarie e precarie, fino al 2013 in cui veniva assunto come agente stagionale nel [REDACTED] e [REDACTED] contratto poi convertito a tempo indeterminato nel 2017.

Nel 2010 il sig. Iandolo, in accordo con la moglie [REDACTED] costituiva sull'abitazione familiare, sita in [REDACTED], un Fondo Patrimoniale Familiare ex art. 167 e ss del c.c. a rogito del notaio Enrico Marchionni.

A seguito del fallimento del proprio matrimonio, veniva avviata la procedura per separazione consensuale dei coniugi presso il Tribunale di Ancona (all 12).

In ordine agli accordi di separazione consensuale, omologati dal Tribunale di Ancona in data [REDACTED] si stabiliva il trasferimento della proprietà dell'immobile in capo alla figlia minore,



_____, con riserva dell'usufrutto su ½ dello stesso e diritto di abitazione della madre sull'altro mezzo, risultando l'abitazione divisibile in due unità.

Inoltre si stabiliva l'obbligo di corrispondere alla moglie la somma di _____ mensili a titolo di mantenimento della figlia minore.

Per far fronte a tutte queste necessità, tra cui le spese di separazione, nonché per sopperire al basso stipendio di cui beneficiava, gravato, oltretutto, dalle ingenti spese per le trasferte giornaliere, necessarie per recarsi presso il proprio posto di lavoro in _____ il sig. Iandolo era costretto a ricorrere a vari finanziamenti al consumo.

A fronte di uno stipendio netto di circa € 1.450,00, il sig. Iandolo si trova a vivere con appena € 168,00 mensili (salvo tredicesima mensilità).

E' evidente che l'indebitamento è stato determinato da cause esogene e non soggette alla volontà del soggetto indebitato, costretto a ricorrere al finanziamento a causa del susseguirsi di spese non previste, ma necessarie.

Nel corso del tempo, veniva accertato da gestore della crisi che l'esposizione debitoria del sig. Iandolo era così composta:

- Ifis Investing S.p.A (Findomestic) € 25.526,58
- Ing Bank € 10.363,47
- Comune di Senigallia - TARI (anni 2016/2017/2018/2019/2020) € 1.967,00
- Bollo Auto – Regione Marche € 2.794,21
- Spese legali e di procedura per pignoramento € 3.693,65 €
- _____ per mantenimento della figlia _____ € 250,00 mensili

Oltre alle spese per la presente procedure, come di seguito quantificate:

- Avv. Manlio Possenti € 3.348,68
- Gestore Anna Maria Repice € 1.672,30

Per un totale complessivo di € 49.365,89 (più € 250,00 mensili a titolo di mantenimento della figlia).

Il sig. Iandolo dispone di un'abitazione principale sulla quale ha diritto di usufrutto al 50% (la figlia _____ è titolare del residuo 50%).

Il suo conto corrente acceso presso le _____ di cui sono stati consegnati gli estratti, ha il saldo finale, registrato in data 03-11-2022, che ammonta a € 708,02.



Il Signor Iandolo risulta proprietario di una sola autovettura immatricolata nel 2004 (autovettura Volkswagen Golf 2.0 TDI Targa [REDACTED]) il cui valore è di circa € 1.500,00.

Il signor Iandolo svolge servizio, in qualità di [REDACTED] e la sua retribuzione ammonta circa a € 1.500,00 mensili. Tali somme vengono utilizzate per il sostenimento delle spese proprie, il cui ammontare è pari a circa € 900,00.

Inoltre egli contribuisce al mantenimento della figlia, versando la somma di € 250,00 mensili pari ad un totale di € 3.000,00 annui (così come stabilito nella sentenza n. 270/2016 del 05.04.2016).

Le spese relative al proprio mantenimento mensili a cui deve far fronte il sig. Iandolo sono, nello specifico:

- Spesa alimentare: € 250,00
- Trasporti: € 200,00
- Spese sanitarie: € 80,00
- Utenze (gas, luce, acqua, tel.): € 200,00
- Manutenzione abitazione: € 70
- Spese non alimentari: € 100,00

L'attivo disponibile è rappresentato dalla retribuzione mensile percepita dal sig. Iandolo pari a circa € 1.500,00 mensili.

Dal suddetto importo dovranno essere detratte le spese su elencate, necessarie al suo mantenimento e quelle del contributo al mantenimento della figlia, come su spiegato, di € 250,00 mensili.

MERITEVOLEZZA DELL'ISTANTE

Come accertato dal gestore, le cause del sovraindebitamento, come riferite dal sig. Iandolo, sono dovute ad un susseguirsi di vicissitudini, iniziate quando l'odierno istante ha avuto contatti con un suo ottimo conoscente, [REDACTED], titolare dell'omonimo studio legale, sito in [REDACTED], il quale proponeva allo Iandolo, dietro pagamento di quote mensili di 300€, di collaborare attraverso la formula del franchising. A seguito di ulteriori importi e versamenti per l'acquisizione di quote societarie, rispettivamente di circa € 5.000,00 e € 10.000,00, lo Iandolo, sospettoso e titubante degli intenti di questo legale, sporgeva denuncia-querela nei suoi confronti, per truffa ed appropriazione indebita.

Inoltre, diventato comproprietario di un terreno agricolo a seguito della scomparsa dell'ultimo esponente della famiglia di origine e della richiesta-pretesa a lui rivolta da parte dei parenti da parte di madre di acquisire la loro quota di terreno a un prezzo fuori mercato, si rivolgeva all'[REDACTED]



il cui studio è sito in [redacted] L' [redacted] intraprendeva una causa per divisione ereditaria, assicurando lo Iandolo dell'esito della stessa. Nel corso degli anni il suddetto professionista consigliava al Sig. Iandolo di cercare un accordo in via stragiudiziale ma senza operare in questo senso. Nel corso del tempo il legale chiedeva il versamento di vari acconti, per un ammontare di circa € 20.000,00. Il Sig. Iandolo revocava, quindi, il mandato all' [redacted]. A quel punto il sig. Iandolo si rivolgeva all' [redacted] (deceduto) che, assicurandolo, subentrava nel suddetto procedimento. Il Signor Iandolo eleggeva, inoltre, domicilio presso lo studio di [redacted]. L'Avv [redacted] richiedeva al Sig. Iandolo il versamento di acconti, sempre crescenti, per un ammontare complessivo di circa € 25.000,00. Il Sig. Iandolo era, inoltre, tenuto a pagare anche gli [redacted] per la sola domiciliazione per un ammontare di € 10.000,00. Purtroppo il sig. Iandolo nella suddetta causa risultava soccombente ed era costretto a pagare il proprio legale per un ammontare di € 20.000,00, e veniva condannato al pagamento delle spese legali di parte avversa per € 17.000,00. L'Avvocato della controparte, a fronte dell'inadempimento del sig. Iandolo, otteneva, quindi, il pignoramento di un quinto del suo stipendio, pignoramento terminato a Gennaio del 2021.

Tutto ciò ha causato una rapida diminuzione dei risparmi del sig. Iandolo, quantificabile in una cifra superiore ai € 100.000,00, che il Sig. Iandolo vantava.

A quanto sopra descritto, si aggiungono anche i problemi familiari. Nel 2015/2016 i coniugi Iandolo Giovanni e [redacted] (C.F.: [redacted]) e residente in Via [redacted], decidevano di separarsi consensualmente. I coniugi avevano contratto matrimonio concordatario in [redacted] in data [redacted] 1999, scegliendo come regime patrimoniale quello della separazione dei beni. Dalla loro unione nasceva [redacted]. Il Tribunale di Ancona omologava la separazione consensuale dei coniugi in data [redacted]. Il Sig. Iandolo, oltre ad aver versato €5000,00 per delle spese affrontate per la figlia, versa ad oggi il mantenimento della stessa per € 250,00 mensili.

Il Sig. Iandolo, nel periodo 2012/2013, si rivolgeva, quindi, a Findomestic Banca S.p.A. per un primo finanziamento che otteneva per un totale di €11.000,00 (importo totale del credito) e che riusciva a pagare regolarmente, tanto da essere considerato dall'istituto di credito italiano un buon cliente.

Nel 2016 otteneva un secondo finanziamento, per l'ammontare di € 15.000,00 e la carta di credito "Revolving", precisamente la Carta Nova di Findomestic Banca S.p.A..

Nel 2018 il Sig. Iandolo, a causa di una difficile situazione economica, rispondeva ad una proposta di "ING DIRECT", richiedendo ed ottenendo un prestito, per un totale di € 10.000,00. Il cumulo delle



rate diveniva, quindi, insostenibile e il sig. Iandolo vedeva costretto a tralasciare i pagamenti di TARI e bolli auto, interrompendo in un secondo momento anche il pagamento delle rate dei finanziamenti ricevuti.

Tutto ciò premesso è evidente come il sig. Iandolo non abbia posto in essere comportamenti fraudolenti ma si sia trovato, a suo malgrado, ad affrontare debiti non prevedibili.

Ne deriva che lo stesso, non avendo posto in essere atti fraudolenti nei confronti dei creditori e avendo contratto debiti in qualità di consumatore, sia meritevole ad adire la presente procedura di sovraindebitamento.

FONTI DI FINANZIAMENTO DEL PIANO DEL CONSUMATORE

L'istante intende proporre ai creditori un accordo di composizione della propria crisi da sovraindebitamento ai sensi dell'art. 7 e seguenti della L. 3 2012, che verrebbe finanziato da parte dello stipendio dal lavoro dipendente, in quanto assunto dal comune di Rimini con mansione di agente di polizia municipale.

Visto che il ricorrente non ha beni da liquidare, sarà necessario prevedere pertanto un pagamento rateale con falcidia dei crediti in modo da rendere possibile il soddisfacimento parziale dei creditori. Il conferimento di tali somme è stata calcolata in modo da essere sostenibile per l'esponente che avrebbe così un reddito residuo utile a fronteggiare le esigenze incompressibili di vita della famiglia, anche secondo i parametri Istat, in assenza della soddisfazione delle quali cadrebbero sotto la soglia di povertà e non potrebbero sostenere l'impegno assunto con la presente procedura a favore dei creditori.

SITUAZIONE DEBITORIA E SUDDIVISIONE IN CLASSI

L'ammontare dei debiti complessivi maturati alla data del deposito del presente ricorso è pari a circa Euro 49.365,89 come meglio dettagliati nell'elenco allegato.

Preliminarmente all'esposizione della proposta di accordo, si ritiene opportuno suddividere i debitori in classi omogenee rispetto alla tipologia di debito:



**Schema riassuntivo
 Elenco aggiornato dei creditori**

Ifis investing S.p.A (Findomestic)	Chirografario	Debito originario	€ 29.557,25
	Pignoramento 1/5 stipendio nel mese dicembre 2021	Debito a settembre 2022	€ 25.526,58
Ing Bank	Chirografario		10.363,47 €
TARI – Comune di Senigallia	Privilegiato		1.967,00 €
Bollo Auto – Regione Marche	Privilegiato		2.794,21 €
Spese legali e di procedura per pignoramento *	Privilegiato		3.693,65 €
Avv. Anna Maria Repice	In prededuzione		1.672,30 €
Avv. Manlio Possenti	In prededuzione		3.348,68 €
Totale			€ 49.365,89

* Tale importo si desume dalla somma delle spese legali e di procedura e del rimborso forfettario per spese generali (15%), alla quale somma si aggiungono l'I.V.A. Al 22% e il C.A.P. (4%)

PROPOSTA PIANO DEL CONSUMATORE

Considerato tutto quanto sopra esposto, il Signor Iandolo intende proporre ai creditori un “Piano del consumatore” a norma degli articoli 9 e segg. della L. 3 2012 che preveda la soddisfazione dei creditori nelle modalità di seguito dettagliate:

Crediti signor Iandolo Giovanni

Abitazione principale	diritto di usufrutto al 50%
Retribuzione	€ 1.550,00
C/c Poste italiane S.p.A. con saldo al 31/21/2021	€ 1.069,68
Autovettura Volkswagen Golf 2.0 TDI Targa CR313LY 2004	€ 1.500,00

Proposta per la restituzione

Creditore	Falcidia	Debito residuo
Avv. Manlio Possenti		€ 3.348,68
Avv. Anna Maria Repice		€ 1.672,30
Spese legali e di procedura per pignoramento	30,00%	€ 1.108,10
TARI – Comune di Senigallia	30,00%	€ 590,10
Bollo Auto – Regione Marche	30,00%	€ 838,26
Ifis Investing S.p.A. (Findomestic)	30,00%	€ 7.657,97
ING Bank	30,00%	€ 3.109,04
Totale		€ 18.324,45

Dall'esame delle buste paga del signor Iandolo risulta come lui percepisca uno stipendio mensile netto medio di circa €1.550.

Il signor Iandolo risulta facente parte di un nucleo familiare a sé stante essendo lo stesso separato dalla coniuge [REDACTED] come risultante dal decreto di omologa della separazione consensuale emesso in data 23.03.2016 e dal quale risulta l'obbligo di corresponsione del mantenimento in favore della figlia [REDACTED] pari a € 250,00 mensili (€ 3.000,00 annui).



La suddetta proposta prevede innanzitutto il soddisfacimento in un'unica soluzione dei crediti in prededuzione, riportati qui di seguito, da effettuare entro il 31/12/2022

- Avv. Anna Maria Repice € 1.672,30
- Avv. Manlio Giuseppe Possenti € 3.348,68

Soddisfatti i suddetti legali in prededuzione, i restanti n. 3 creditori privilegiati, qui di seguito riportati, verranno soddisfatti con ratei di € 300,00 mensili cadauno, fino all'integrale pagamento della somma stralciata:

- Comune di Senigallia - TARI (anni 2016/2017/2018/2019/2020) € 590,10
- Bollo Auto – Regione Marche € 838,26
- Spese legali e di procedura per pignoramento € 1.108,10.

La somma mensile di € 300,00 può essere divisa fra i sopracitati crediti in tal modo:

- Spese di giustizia ---> € 50,00 x 8 mensilità = € 1.200,00
- TARI – Comune di Senigallia ---> € 75,00 x 8 mensilità = € 600,00
- Bollo auto ---> € 75,00 x 8 mensilità + € 100,00 x 3 mensilità = € 900,00

Le cifre suddette sono approssimate per eccesso ed è importante precisare che le ultime tre mensilità di € 100,00 concernenti i pagamenti del bollo della vettura decorreranno congiuntamente alla restante parte della mensilità accordata (300€) che andrà a coprire i crediti chirografari come qui di seguito si propone:

- Ifis Investing S.p.A. ---> 200 x 39 mensilità = € 7.800,00
- Ing. Bank ---> 100 x 32 mensilità = € 3.200,00

Le cifre suddette sono approssimate per eccesso.

SOSTENIBILITA' DELLA PROPOSTA

Il presente piano rappresenta il massimo sforzo sostenibile dal sig. Iandolo, che, per adempiere all'impegno proposto, dovrebbe ulteriormente ridurre il proprio tenore di vita, già ai minimi.

L'arco temporale considerato coincide all'incirca con l'età pensionabile del sig. Iandolo, che oggi ha 61 anni e vedrebbe completato il piano del consumatore entro l'età di 67 anni, quando accedendo alla pensione, il proprio reddito sarebbe ulteriormente ridotto.

Tale contesto consiglia, quindi, di contenere il progetto di sovraindebitamento entro tali parametri temporali.



Tutto ciò premesso

Il signor Iandolo Giovanni, nato a [REDACTED] (Cod. fisc. [REDACTED]),
residente in [REDACTED] rappresentato e difeso nel presente procedimento
dall'Avv. Manlio Giuseppe Possenti dell'Ordine forense di Roma

RICORRE

affinché All'Ill.mo Tribunale adito, Voglia ex art. 7, comma 1 bis L. 3/2012

in via preliminare:

- Accertare e dichiarare che la proposta di piano del consumatore indicata soddisfa i requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9 L. 3/2012;
- Accertare e dichiarare che nessun atto è stato posto in essere in frode ai creditori;
- Disporre la sospensione della procedura di tutte le azioni esecutive in corso;

in via principale:

- Previa emissione del decreto di fissazione dell'udienza contenete l'ordine all' Organismo di Composizione della Crisi dell'Ordine degli Avvocati di Ancona di comunicazione ai creditori della proposta e del decreto nei termini di cui all'art. 12 bis, co. 1, L. 3/2012, provvedere all'omologa del piano proposto ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 bis L. 3/2012.
- Disponga inoltre che sino al momento in cui il provvedimento di omologa diventi definitivo, non possano essere intraprese e/o proseguite azioni esecutive individuali da parte dei creditori aventi titoli o cause anteriori atteso che ciò potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano medesimo.
- Dichiarare infine la sospensione della decorrenza degli interessi legali e/o convenzionali.
- Con riserva di ulteriore produzione documentale ovvero una sua integrazione ove necessario

In via istruttoria, si allega la seguente documentazione:

1. Relazione OCC, attestante la fattibilità del piano;
2. Schema riassuntivo piano del consumatore OCC;
3. Attestazione centrale rischi Giovanni Iandolo
4. Certificato del casellario giudiziale e autocertificazione carichi pendenti di Giovanni Iandolo
5. Comunicazione del Comune Senigallia dei tributi debendi dal signor Giovanni Iandolo
6. Dec. Ing. con Formula



7. istanza_accesso_banche_dati_signor_iandolo
8. Ordinanza Di Assegnazione
9. provvedimento di accoglimento della istanza di accesso alle banche dati
10. Visura catastale aggiornata Iandolo Giovanni
11. Certificato di stato di famiglia e dichiarazione composizione nucleo familiare;
12. Separazione dei coniugi
13. Dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni
14. Estratti conto e Saldo di conto corrente

Con espressa riserva di apportare modifiche e/o integrazioni alla proposta di accordo, entro il termine di cui all'art. 9 comma 3-ter L.3/12, che il Giudice riterrà di voler eventualmente concedere.

Ai fini del versamento del contributo unificato, si dichiara che la presente controversia verte in materia di composizione della crisi da sovraindebitamento ed è soggetta al contributo fisso nella misura di € 98,00 e il valore è pari ad € 49.365,89.

Con salvezza di ogni diritto.

Roma, 07-12-2022

Avv. Manlio Giuseppe Possenti

